Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 750

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOTTICI, GALLICCHIO, PUGLIA, ORTIS, ANGRISANI, LANZI, TRENTACOSTE, PIRRO, CORBETTA, ROMANO, MOLLAME, URRARO, LANNUTTI, FENU, TAVERNA, FEDE, LUPO, L'ABBATE, ANASTASI, DI GIROLAMO, MAIORINO e DONNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2018

Modifica all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante disposizioni in materia di parchi, giardini pubblici e aree ricreative scolastiche inclusivi per l'infanzia

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge trova la sua principale *ratio* nella tutela della persona nonché delle pari opportunità nei confronti dei soggetti che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Specificatamente, inserendosi nel più complesso impianto normativo che disciplina la materia dei parchi e dei giardini pubblici nonché dell'edilizia pubblica e privata, va ad introdurre l'obbligo di dotare tutti i parchi, i giardini pubblici e le zone ricreative scolastiche già esistenti e di nuova costituzione di aree ludiche prive di barriere architettoniche con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili, al fine di garantire la sostanziale soddisfazione della funzione ricreativa e sociale nel pieno rispetto delle pari opportunità, proprie delle aree citate.

Tale disegno di legge è pensato a misura di bambino diversamente abile, al fine di garantire, nel rispetto del principio dell'*«infanzia inclusiva»*, la possibilità per tutti i bambini di vivere momenti ludici nelle aree ludiche pubbliche sia scolastiche che extrascolastiche.

La normativa nazionale in materia interviene prevedendo disposizioni di rango primario atte a favorire il superamento delle barriere architettoniche, non solo negli edifici privati, bensì pubblici e privati aperti al pubblico. Disposizioni che a loro volta hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di rango secondario. La normativa vigente sul tema è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», nonché nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, recante regolamento sulle «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», che ha esteso agli spazi urbani la disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche già prevista per gli edifici, spazi e servizi pubblici.

Come si può evincere da quanto appena descritto, è soltanto a partire dagli anni '80 che il concetto normativo di «accessibilità» ha fatto ingresso nel nostro ordinamento giuridico, a seguito dell'approvazione della legge n. 13 del 1989 e del relativo regolamento di attuazione di cui al citato decreto ministeriale n. 236 del 1989, per arrivare successivamente all'approvazione della legge n. 104 del 1992 e quindi al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996. Il superamento delle barriere architettoniche per un lungo periodo di tempo è stato ridotto ad un mero obbligo normativo, quando invece racchiude in sé la preziosa possibilità per il soggetto-individuo alla «partecipazione» che può essere limitata o favorita dall'ambiente circostante, e quindi far superare quelle limitazioni, oggettivamente intese, verso la piena partecipazione sociale.

Sia la scuola per l'infanzia che quella primaria secondo quanto riferito da un recente rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), titolato «L'integrazione degli alunni

con disabilità», registra un graduale aumento nel tempo di alunni con disabilità.

Il Forum italiano sulla disabilità (FID), che si occupa da anni di monitorare l'attuazione di politiche e programmi rivolti alla promozione dei diritti delle persone con disabilità muovendosi nel quadro più ampio di tutela dei diritti umani, ha rilevato in più occasioni che la disabilità continua ad essere un tema piuttosto trascurato dalle agende politiche e che continua a predominare un approccio medico a cui sfuggono i princìpi di accessibilità, fruibilità e *universal design*.

Il concetto della partecipazione è uno dei princìpi cardine della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 2009.

A tal fine è inoltre utile ricordare che la legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, che all'articolo 1, comma 140, prevede che nello «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi», tra altri alla lettera «*e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica» e alla lettera «*l)* eliminazione delle barriere architettoniche». Precisa altresì che «L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato».

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1, fatto salvo quanto normativamente vigente in materia di abbattimento di barriere architettoniche, e di edilizia pubblica e privata, introduce l'obbligo di dotare tutti i parchi, giardini pubblici, scuole per l'infanzia e primarie pubbliche, già esistenti e di nuova costituzione, per l'allestimento di aree ludiche prive di barriere architettoniche con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili, a garanzia della pari dignità sociale degli individui in età infantile e quindi pari accesso, nonché partecipazione, alla vita sociale.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria nel limite massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2019-2021, mediante corrispondente riduzione del citato fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis*. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedono l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo

di 150 milioni di euro per il triennio 2019-2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

€ 1,00